

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Addì 29.04.2025, alle ore 15.30, si sono riuniti i giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia per discutere sull'ordine del giorno di cui alla convocazione del 22.04.2025.

Sono presenti: la dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ed i magistrati onorari dott.ssa Maria Rosaria Sala, dott.ssa Daniela De Santis, dott.ssa Luisa Trigiani, dott.ssa Giacomina Fanizza, dott. Maurizio Manzionna (quest'ultimo per ragioni di connessione abbandona da subito la riunione).

Sono assenti giustificati: il dott. Antonio Buccaro, il dott. Alessio Marfè, la dott.ssa Simona Iavazzo, la dott.ssa Maria Elena De Tura, il dott. Roberto Bianco, nonché il GOP, dott. Arturo Ferlicchia.

La riunione è presieduta per delega del Presidente di Sezione, dott. Antonio Buccaro, dalla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, la quale designa quale segretario per la redazione del verbale il GOP dott.ssa Daniela De Santis.

Si procede all'esame dei punti dell'ordine del giorno:

1) ammissibilità dell'azione di disconoscimento di paternità nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio (relatrice dott.ssa M. Carbonelli);

Muovendo, le mosse dalla pronuncia delle SS.UU., che con sentenza n. 8268 del 22 marzo 2023 hanno così statuito: *"Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità, così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex articolo 295 c.p.c."* si ricorda che la contemporanea pendenza dell'azione di disconoscimento della paternità e di quella di dichiarazione giudiziale di paternità comportano la sospensione della seconda domanda in quanto la prima è pregiudiziale.

La questione analizzata dalle Sezione Unite atteneva ai rapporti tra l'azione di disconoscimento della paternità (azione con cui si contesta lo status di figlio) e quella di dichiarazione giudiziale di genitorialità (azione che tende a conseguire lo status di figlio), con specifico riferimento ai profili processuali.

Il tema oggetto di analisi da parte dell'odierna assise riguarda l'applicabilità del detto orientamento nei giudizi di separazione e divorzio, procedimenti evidentemente distinti rispetto al giudizio di paternità.

Ed infatti, in fase di separazione o divorzio, può emergere la necessità di trattare anche dell'accertamento di paternità, sia ai fini della questione della responsabilità genitoriale che per quella mantenimentale.

Sul punto, chiamato a pronunciarsi il primo collegio della sezione, si è ritenuto che in caso di contemporanea pendenza di un giudizio di separazione o divorzio e di parallelo giudizio di disconoscimento di paternità, non si dovesse procedere alla sospensione necessaria del primo, fino al passaggio in giudicato del secondo giudizio, ritenendo prevalenti i superiori interessi del minore rispetto a quello del genitore all'accertamento negativo di paternità, potendo quest'ultimo far valere le proprie ragioni in altro giudizio, per esempio a fini risarcitori.

Si ritiene, inoltre, proponibile nel giudizio di separazione o divorzio la domanda riconvenzionale di accertamento di paternità e tanto per garantire la concentrazione delle domande, obiettivo verso il quale tende l'intero impianto della riforma Cartabia.

D'altronde, in un procedimento di separazione o divorzio, il giudice deve decidere su vari aspetti legati alla famiglia, tra cui l'affidamento dei figli, il mantenimento, e in generale i diritti e doveri relativi alla prole. Se la paternità di uno dei figli è oggetto di dubbio o contestazione, assunti i provvedimenti necessari ed urgenti nell'interesse della prole, il giudice può disporre un accertamento che consenta la risoluzione della questione prima dell'assunzione delle decisioni definitive in favore dei figli.

La Sezione si riserva di approfondire in una ulteriore riunione endosezionale tale punto di discussione, attesa l'assenza dei giudici togati, fatta eccezione per la relatrice, dott.ssa Carbonelli.

2) mutamento giurisprudenziale in tema di giudizi di divisione ereditaria (relatrice dott.ssa M. Carbonelli).

La Sezione esamina i principi enunciati dalla sentenza n. 1435 del 29/09/2023, con la quale la Corte di Appello di Bari, è stata investita del gravame quanto ad una domanda di scioglimento di una comunione ereditaria.

Con la sentenza in esame la Corte ha esaminato la domanda con la quale è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali e di diritto regolanti la materia dello scioglimento della comunione, da cui è derivata l'omessa valutazione del materiale probatorio acquisito. **Nello specifico, l'appellante ha censurato la tesi del Tribunale di Foggia, secondo cui la produzione dei titoli di provenienza e dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relativi ai beni immobili caduti in successione costituisca adempimento richiesto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda.**

Tanto in ragione delle pronunce della Suprema Corte (ex multis Cass. 10067/2020), le quali, superando l'orientamento seguito dal Tribunale di Foggia, hanno sancito che nella divisione giudiziale, pur dovendo i condividenti fornire la prova della comproprietà, tuttavia non è loro richiesta una prova così rigorosa come quella esigibile per le azioni di rivendicazione o di mero accertamento della proprietà, atteso che, nei

giudizi di divisione, non si tratta di accertare positivamente il diritto dell'attore a discapito del convenuto, ma di far accertare un diritto comune alle parti in causa.

Ebbene con la sentenza n. 1435/2023 la Corte ha accolto l'appello, specificando quanto alla questione relativa alla valenza probatoria dei titoli di provenienza e dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni sui beni immobili oggetto della divisione, **che la tesi giurisprudenziale, alla quale ha aderito il Tribunale di Foggia, risulta essere stata rivisitata da alcune recenti pronunce dei giudici di legittimità (da ultimo Cass. 6228/2023, cui "adde" Cass. n. 21938/2021, specialmente le pagg. 7 e segg. della motivazione), le quali sono pervenute a diversi approdi interpretativi.**

In particolare, si è affermato che la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni ed iscrizioni sugli immobili da apporzonare, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda divisoria, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione forzata, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti; sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione deve intendersi come limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.

Del pari, con riferimento all'omessa produzione dei titoli di provenienza, la S.C. non ha escluso la possibilità per il giudice di pervenire, in presenza di elementi indiziari e in virtù delle indagini compiute, ad un convincimento in termini di ragionevole certezza circa la comproprietà dei beni oggetto della comunione ereditaria.

Tali presupposti, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, sono stati ritenuti ricorrenti dalla Corte d'Appello di Bari nella fattispecie in esame.

Di conseguenza, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure sollevate

Sicché, mentre per il Tribunale di Foggia la mancanza dei titoli di provenienza porta al rigetto della domanda anche se non contestati dalle parti per la Corte d'Appello di Bari, vi è stato un ripensamento sulla possibilità di produzione degli stessi, ammessa anche in grado di appello, in adesione all'orientamento della S.C. n. 6228/2023 secondo il quale: *"Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome*

ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti". (v. precedente Cass. civ. n. 10067 del 2020) e all'orientamento di cui alla pronuncia della S.C. n. 21938/2021.

Ad opinare diversamente, secondo cui anche la sola mancata acquisizione dei titoli e della certificazione ipocatastale imporrebbe la cassazione della sentenza di merito, si verrebbe a trasformare tale acquisizione in una sorta di presupposto processuale di ammissibilità della domanda, in assenza di una espressa volontà del legislatore, e con il rischio, in mancanza come detto di una opzione normativa in tal senso, di legittimare la cassazione di pronunce emesse tra le parti effettivamente legittimate a prendere parte al processo, sol perché la prova della loro titolarità non sarebbe stata fornita con modalità documentali, che certamente offrono maggiori garanzie di certezza, ma che non esauriscono gli strumenti dei quali può avvalersi il potere di autonomo accertamento del giudice di merito (si pensi a tal fine all'ipotesi in cui il diritto di comproprietà scaturisca da un acquisto a titolo originario, come in caso di usucapione, laddove sarebbe vano ricercare un titolo di acquisto formale ovvero un riscontro nella documentazione ipocatastale, non potendosi però sol per questo negare che il soggetto sia effettivo titolare del bene di cui si chiede lo scioglimento della comunione).

Ne deriva che la produzione della documentazione ipocatastale ovvero della relazione sostitutiva notarile si impone nel solo caso, nella vicenda non presentatosi, in cui si debba procedere alla vendita del bene ritenuto non comodamente divisibile, e che non ricorra la violazione delle regole in materia di onere della prova nel caso di mancata contestazione della titolarità dei beni relitti in capo al de cuius.

Da tutti i precedenti rilievi, all'esito del confronto intercorso, il relatore/Presidente della riunione dott.ssa Maria Martina Carbonelli conclude auspicando l'approfondimento dei temi esposti in altra riunione endosezionale, alla presenza del Presidente della Prima Sezione, dott. A. Buccaro, e degli altri magistrati togati, anche al fine di valutare l'opportunità di un mutamento del precedente orientamento endosezionale.

La riunione si chiude alle ore 16:30.

Il segretario verbalizzante
GOP dott.ssa Daniela De Santis

Il Presidente Delegato
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli

*Si acquisisce
gli atti
dell'ufficio
e si
fornisce
il COA
di FG.*

VISTO
20/5/2025
gentile

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
19 MAG. 2025
Prot. n. 1322 int.